

- p) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
- q) legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);
- r) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);
- s) legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);
- t) legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);
- u) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);
- v) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Art. 3

(Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi professionisti)

1. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito, la Regione è autorizzata a costituire un apposito fondo rischi, per la durata di quarantotto mesi, presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale per la concessione di garanzie fideiussorie a favore delle PMI e ai liberi professionisti.
2. Sono considerate ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per tutte le tipologie di intervento per le quali gli stessi Confidi rilasciano una garanzia fideiussoria. ^(1a)
3. La copertura massima delle garanzie pubbliche di cui al presente articolo non può superare l'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria. ⁽²⁾
4. L'agevolazione è concessa in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019. ^(2a)
5. È connessa alla concessione delle garanzie di cui al presente articolo una agevolazione espressa in ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) - rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul presente intervento e il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.
6. L'importo nominale dell'agevolazione ESL è calcolato, secondo le modalità di cui al comma 5, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesti il valore dell'aiuto in termini di ESL.
7. L'agevolazione di cui al presente intervento è cumulabile con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea, che prevedano garanzie per le medesime spese, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
8. Il Confidi provvede, ai fini della legittima concessione dell'agevolazione connessa alla garanzia rilasciata, a effettuare le dovute registrazioni sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
- 8bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse dai Confidi, ove ne ricorrono i presupposti, alle imprese anche nell'ambito dei punti 3.1 e 3.2 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", previa approvazione della Commissione

europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ⁽³⁾

9. Al fine di dare un sostegno immediato alle imprese che si trovano ad affrontare l'eccezionale situazione di crisi economica connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo regionale, in sede di prima applicazione, è costituito presso ciascun Confidi presente sul territorio regionale, quali Valfidi e Confidi Valle d'Aosta, un fondo rischi di importo pari a euro 3.500.000, da destinare alla concessione delle garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 e da ripartire tra gli stessi Confidi territoriali sulla base dello stock delle garanzie concesse così come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. ⁽⁴⁾

10. Eventuali e ulteriori risorse, fino alla concorrenza massima di euro 200.000, possono essere attribuite a Confidi diversi da quelli di cui al comma 9 che presentino apposita istanza alla Regione per la concessione di garanzie a favore degli interventi di cui al comma 2 a beneficio di imprese o liberi professionisti operanti nel territorio regionale, o ai Confidi di cui al comma 9 nel caso in cui gli stessi abbiano concesso garanzie fino alla concorrenza della somma a loro inizialmente assegnata. Nel caso di ulteriori richieste da parte dei Confidi, l'ulteriore assegnazione avviene rispettando l'ordine cronologico della presentazione delle domande da parte delle imprese.

11. I Confidi destinatari delle risorse del fondo rischi di cui al presente articolo si impegnano a rilasciare in favore dei soggetti di cui al comma 1 nuove garanzie per un ammontare pari almeno a tre volte l'importo ricevuto.

12. Le somme presenti sui fondi rischi di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo devono essere restituite alla Regione entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine, le somme, che nel tempo si rendono disponibili, devono essere restituite annualmente alla Regione.

13. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al comma 2 sostenendo esclusivamente le commissioni di gestione e non quelle di rischio.

14. La Regione risponde delle insolvenze nei limiti del fondo rischi costituito.

15. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, le modalità e i criteri per la concessione delle garanzie previste dal presente articolo e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione delle medesime.

16. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 3.700.000 (Programma 14.1 - Industria e PMI e artigianato). ⁽³⁾

Art. 4

(Disposizioni in materia di comodato d'uso per le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)

1. Ai fini del potenziamento della didattica a distanza, le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione sono autorizzate ad acquistare e a mettere a disposizione in comodato d'uso degli studenti meno abbienti, individuati dalle medesime, dispositivi digitali individuali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione del comodato.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 2020, è determinato in euro 250.000 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), la cui autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2020 in euro 2.285.950,00 dall'allegato 1 alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementata di 250.000 euro (Programma 4.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2).

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI